CAROLUS
DEI GRATIA REX
UTRIUSQUE SICILIÆ, HYERUSALEM, &c.

Hiſpaniarum Infans, Parmenſium, Placentinorum, Caſtrenſium Dux, Magnus Etruſcorum Princeps.



IN NAPOLI, Per Serafino Porſile Regio Stampatore 1749.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/carolusdeigratia00napl

Dilectiſſimis Populis Noſtris, Campanis, Apulis, Calabris, Lucanis, Brutiis, Samnitibus, aliiſque Regno Noſtro Neapolitano contentis Gratiam Noſtram, & perpetuam fœlicitatem.

POſtquam exortum Nobis, vobiſque Principem Regnatricis Noſtræ Domus heredem, Regnique columen, ſpemque maximam extraordinariâ collatione colendam Procuratores veſtri cenſuerunt, lætantibus Nobis, gratiaſque Deo Optimo Maximo reddere geſtientibus, hæc proponenda curarunt, quibus Populi ſalutem atque utilitatem augendam fore ſperabant. Iis Nos perpenſis hæc reſponſa dedimus, atque edenda mandavimus.

S. R. M. = Signore = Fidati nella generoſa Real Clemenza di V. M., di cui ne ſperimentiamo tutto giorno i benigniſſimi effetti, eſeguendo l' incumbenza addoſſataci dalle Piazze, la ſupplichiamo continuar la ſteſſa Real Clemenza, e generoſa magnanimità, con accordare a' ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli le ſeguenti grazie, cioè.

Primo. Sebbene la M. V. inteſa ſempre al maggior beneficio, e ſollievo de' ſuoi fedeliſſimi ſudditi fra gli altri molti eſpedienti indrizzati ad un così giuſto, e glorioſo oggetto, ſtato vi foſſe quello della general formazione de' Cataſti in ciaſcheduna Univerſità delle Provincie del Regno, per l' eſecuzione di cui ſi ſono in ſequela delle Voſtre Reali Determinazioni ſomminiſtrati dalla Regia Camera gli ordini, ed iſtruzioni neceſſarie, tuttavolta in moltiſſimi luoghi non han finora queſti ottenuta la di loro eſecuzione; eſſendoſi conoſciuto per eſperienza, che il formarſi generalmente i Cataſti ſuddetti, in vece dell' utile, che ſe ne ſperava, danno graviſſimo a moltiſſime Univerſità del Regno ſi ſarebbe accagionato, e ſopratutto a quelle, che avendo molto anguſto e riſtretto il di loro territorio, non poteaſi da queſto, e dalle poche induſtrie, che nel medeſimo far ſi poſſono, e la picciolezza del luogo permette, ritrarne ciocchè, o dall' annual Taſſa, o dalle Gabelle (che è ſtata l' antica forma, con cui per l' addietro han viſſuto) ſi ritrae, e preciſamente in quei luoghi, che ſono di traffico, e paſſaggio, ove col concorſo de' foraſtieri più da queſti, che da pochi Cittadini in quelle commoranti vengono le gabelle ſuddette corriſpoſte e ſoſtenute; oltredichè ſiccome da poveri, e bracciali vivendoſi a gabella, queſte ſi ſodisfano perchè inſenſibilmente alla giornata ſi ſoffrono; così per lo contrario, qualor ſodisfar doveſſero nel corſo dell' anno in tanne ciò che per la loro induſtria veniſſero accataſtati, riuſcirebbe impoſſibile, o per almeno difficiliſſimo l' eſazione; allochè ſi aggiunge, che dovendoſi i Cataſti ſuddetti formare da Deputati eligendi nelle reſpettive Univerſità, ed eſſendo queſti indubitatamente i più poderoſi, e beneſtanti,

ti, ſiccome diſcaricherebbero al poſſibile se ſteſſi, ed i di loro congiunti, e dipendenti, con celar le rendite, che poſſeggono, e le induſtrie che fanno, così il carico maggiore verrebbe a cadere ſopra i poveri; tanto vero che infinite Univerſità, dopo la formazione de' reſpettivi Cataſti fatti, ha fatto conoſcere l' eſperienza, che ſi ſon poſte in attraſſo colla Regia Corte, e ſuoi Creditori o ſian Fiſcalarj, o Iſtrumentarj, quandoche prima vivendo a taſſe o a gabelle andavano in corrente. Non mancando d' umiliare alla M. V., che dal ſudetto general Cataſto eſſer debbono eſenti i luoghi promiſcui, come ſono la Città d' Averſa, Caivano, Pomigliano, Acerra, Pozzuoli, Somma, ed altri in virtù della ſolenne deciſione della Regia Camera del 1540., *e degli arreſti generali della ſteſſa, e molto più i Caſali di queſta voſtra Fedeliſſima Città, in virtù altresì di più arreſti generali, e dell' antica non mai interrotta poſſeſſione, anche ſul rifleſſo di non avere il Real Erario su di quelle il minimo intereſſe. Che perciò ſupplichiamo la M. V. voglia benignamente degnarſi di rivocare gli ordini dati per la formazione de' Cataſti ſuddetti, con ordinare, che quelli ſoltanto ſi formino da quelle Univerſità, che volontariamente voglion farlo, e conoſcono di eſſere di lor vantaggio, e profitto.*

Obſtant pacta, quæ cum Sanctiſſimo Patre Noſtro Pontifice Maximo Romanorum inivimus.

Secondo. Eſſendoſi S. R. M. avanzato a diſmiſura l' abuſo introdotto da moltiſſimi Uomini, e Perſone de' Feudi, Città, e Terre di render pregiudicata la giuriſdizione dei Baroni, procurando da quella eſentarſi con farſi deſcrivere nei libri della Regia Dogana di Foggia, ed ivi aggregarſi in fraudem *col titolo di affittatori di Terre ſalde, prendendo a tal oggetto in affitto poche verſure di terra, che poi non coltivano, o pure profeſſando una data quantità di pecore, che non poſſeggono, nulla curando la picciola ſpeſa, che in ciò vi corre, che quaſi tutta rifonde in beneficio dell' Ufficiale della Regia Dogana, piccioliſſima parte reſtandone a beneficio del Real Patrimonio, unicamente per godere il foro Doganale, e con queſto eſentandoſi dalla Giuriſdizione de' Baroni, farſi lecito di commettere eccеſſi, e diſordini, che talora rimangono o impuniti, o non a miſura gaſtigati, oltre il non pagare i debiti ai poveri creditori con graviſſimo danno, e pregiudizio della giuriſdizione dei Baroni, e de' loro corpi feudali della Maſtrodattia, e Bagliva; Quindi fu che nell' anno* 1742. *in occaſione del donativo di ducati* 500. *mila umiliato alla M. V. ſi diedero l' onore quei Deputati di ſupplicarla per le ragioni, che allora ſi eſpreſſarono, che degnata ſi foſſe di ordinare, che gli affittatori di poche verſure di terre ſalde, che poi non coltivano, e coloro che profeſſan pecore, che non poſſeggono, non debbano come fittizii, e fatti* in fraudem *godere del foro Doganale; ſu di che ſi compiacque la M. V. ordinare, che non poteſſero godere del Privilegio di*

Loca-

Locati coloro, che per ceſſione de' Particolari privati locati acquiſtano un tale jus, o ſia Privilegio, purche però nel principio di ciaſcun anno, in cui ſiegue il ripartimento del ſale, terre, e paſcoli della Regia Dogana non ſia ſtato loro un tal jus ſolennemente ceduto, con eſſerſi la ceſſione deſcritta nei Libri della Regia Dogana di Foggia, o pure nel corſo dell' anno non ſia ſeguita una tal ceſſione, e coſti da pubblico e ſolenne iſtrumento, il quale debbaſi eſibire. E perche S.R.M. la malizia di coloro, i quali vogliono godere del ſudetto Privilegio Doganale in fraudem, ha reſa, e rende tutto giorno inutile ed eluſoria la grazia ſudetta dalla M. V. clementiſſimamente conceduta, giacchè taluni di eſſi, e quaſiche tutti procurano nel principio dell' anno, in cui ſiegue il ſuddetto ripartimento o di fare l' affitto di poche terre ſalde, che poi non coltivano, o di profeſſar pecore che non poſſeggono. E qualora ciò non abbian fatto nel principio dell' anno a tenore de' Voſtri Reali Ordini, volendo nel corſo di eſſo del Foro, e Privilegio Doganale godere, fan comparire la ceſſione ottenutane in vigor di pubblico iſtrumento da taluno de' loro congiunti, o dipendenti; ſupplichiamo impertanto la M. V. a non permettere, che con sì fatte e ſomiglievoli frodi, ed artificj faciliſſimi a praticarſi, la giurisdizione dei Baroni, per cui, oltre l' acquiſto oneroſo, ſoffrono varj peſi, venga pregiudicata, di ordinare aſſolutamente, che ſoltanto goder debbano del privilegio, o ſia jus de' Locati, coloro che effettivamente affittano terre ſalde, che coltivano, e profeſſano pecore, vere ed effettive, che poſſeggono, con reſtare affatto da ſimiglievole privilegio o ſia jus eſcluſi quelli, che affittano poche verſure di terre ſalde, che poi non coltivano, o profeſſano pecore, che non poſſeggono. Come altresì vogliaſi la M. V. clementiſſimamente compiacere di ordinare, che per le cauſe ſoltanto frà parti, in cui vi ſia intereſſe de' Locati effettivi indipendenti però dalla Locazione, debbano i Governadori e Giudici Locali in prima iſtanza procedere come ſuddelegati della Regia Dogana, con ammetterſi alla medeſima l' appellazione dai decreti, e ſentenze diffinitive.

Servetur quod anno MDCCXLVI. a Nobis eſt conſtitutum; Cum vero publicæ, aut privatæ rei neceſſitas aliud expoſtulabit, providebimus.

Terzo. Dipendendo la coltura de' naturali di ciaſcuno Stato non ſolamente dall' eſercizio delle armi e delle lettere, ma dal comunicare colle ſtraniere Nazioni, acciò apprender ſi poſſa quel che nei proprj Paeſi o è ignoto, o mal eſeguito. Quindi è, che per queſti mezzi praticati non meno dalle più culte, che dalle quaſiche barbare Nazioni ſi acquiſta una gran parte di prudenza, ſi forniſce la mente di buone, ed aggiuſtate idee, ſi ripuliſce lo ſpirito, e dalla varietà de' coſtumi, che ſi veggono, e ſi praticano, ſi arricchiſce l' animo di una ſavia politica delle varie maniere del Commercio, e della cogni-

gnizione delle più ſode, e neceſſarie maſſime della vita civile; tantochè tornano ne' proprj paeſi coloro, che l'altrui han girato, capaci di adempiere alle veci di buoni ſudditi verſo il Sovrano, e di abili Cittadini verſo la Patria, e ſe ſteſſi; Si ſupplica per tanto la M. V. per rendere i Voſtri Fedeliſſimi Sudditi ſempre più atti al voſtro Real Servizio, e di vantaggio della Patria di fargli la grazia dell' eſenzione del valimento, qualora eſcono dal Regno, precedente voſtro Real Permeſſo; giacchè l'eſperienza fa conoſcere che per queſto peſo vengono inabilitati a comunicare colle altre Nazioni, ed obbligati talora ad abbandonare i proprj ſtabili ne' ſtranieri Dominj.

Qui precibus ſingulis juſtas has ob cauſſas nobis oblatis hactenus annuerimus, & impoſterum annuemus.

Quarto. Perchè importa molto al buon governo, ed alla tranquillità de' Vaſſalli di V. M., che ſi conſervi il decoro delle famiglie, che per la maggior parte naſce dalla contrazione di onorevoli parentadi; ed all' incontro ſperimentaſi tutto giorno, che per altrui malignità, ed inſidie molti, e particolarmente poveri ed inaccorti giovani veggonſi carcerati, come ſuppoſti rei di ſtupri, o atti confidenziali ex proceſſu informativo, le di cui prove per lo più per la deferenza, che godono le querelanti, per le diligenze, che praticano, o per malizia de' ſubalterni ſono falſe, e non avendo i carcerati maniera, nè di difenderſi, nè di mantenerſi dentro le carceri, ſpaventati dalla lunghezza del litigio, e ſopratutto dal timore di non perdere quegl' impieghi, che ſtanno eſercitando, ſon forzati contro lor voglia a contrarre matrimonj con perſone non ſolamente povere, e di volgar fama, ma per lo più poco oneſte con pregiudizio, e diſdecoro non meno di loro ſteſſi, che delle loro coſtumate ed onorevoli famiglie. E quantunque la M. V. colla ſua Real Coſtituzione aveſſe poſto freno in parte a sì fatti inconvenienti, tuttavolta l'eſperienza ſteſſa fa conoſcere, che il male abbia biſogno di più pronto, ed efficace rimedio, anche per evitar le conſeguenze pernicioſe, che da sì fatti forzati matrimonj ſon nate, e naſcer poſſono; Quindi ſi ſupplica V. M. ordinare per grazia ſpeciale, che da oggi innanzi contro i querelati di ſtupro, o atti confidenziali non ſi poſſa procedere a carcerazione alcuna, o arreſto in caſa, o in qualunque altro modo criminalmente ex proceſſu informativo, ſe non ſe nel ſolo caſo, che ſi coſti, che vi ſia interceduta aperta violenza effettiva, eſcluſa qualunque interpetrativa, che ſi tragge dal preteſto delle blandizie, allettamenti, promeſſe verbali e ſimiglievoli coſe; o pure nel ſolo caſo, che dalla querelante una colla prova del delitto ſi produca legitimo documento degli ſponſali de futuro, o ſia parola di matrimonio contratta coram Paroco col querelato; o fede de' capitoli matrimoniali rogati per mano di pubblico Notaro; ed in qualunque altro caſo fuori degli anzidetti deb-

baſi

baſi procedere citra carcerationem, & mandatum *del querelato ſino al proferimento della ſentenza; ed al Voſtro Real Trono s' umiliano.*

Placet.

Hoc Nobis placuit; hoc ſtatuimus; hoc conſultò, ſcientes, prudentes, Regiâque, qua D. O. M. beneficio pollemus, Poteſtate utentes, præcipimus; hoc Magiſtratibus noſtris omnibus, qui in citeriore Siciliâ ſunt, ſervandum mandamus, præcipue vero Magnis Protonotario, Camerario, Juſtitiario noſtris, eorumque vices gerentibus, eorumque Miniſtris quibuslibet quocumque officio, ac munere fungentibus, pœnamque indignationis Noſtræ, & mille ducatorum Ærario noſtro inferendorum, actique irritationis in minus obedientes conſtituimus. Hæc vero mandata noſtra ut certa ſint, & omnibus explorata ſigno ea noſtro muniri jubemus, & recognoſci a Secretario Noſtro Status, Gratiæ & Juſtitiæ, deinde vero a Protonotarii Noſtri Vicario, Noſtroque in Camera S. Claræ Secretario. Dat. prid. Kal. Quintiles Neapoli Anno Ch. MDCCIL. Regnorum Noſtrorum XVI.

CAROLUS

Locus ✠ Sigilli.

Bernardus Tanuſius.

Vidit Danza Præſes S.R.C. Vice-Prot.

Dominus Rex mandavit mihi
D. Franciſco Rapolla a Secretis.

A dì 26. Agoſto 1749. Io Paſcale Moccia Lettore delli Regj Bandi dico di aver pubblicata la retroſcritta Prammatica co' Trombetti Reali ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli = Paſcale Moccia.